



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le novità del c.d. DL “Alluvioni” convertito (L. 31 luglio 2023, n. 100)

(Circolare n. 16 del 7 agosto 2023)

Indice

1. Premessa	3
2. Ambito applicativo	3
3. Sospensione dei versamenti	6
4. Altre disposizioni fiscali	11
5. Sospensione dei termini processuali	12
6. Misure in favore delle imprese	15
7. Altre novità	18
8. Novità in materia di lavoro	22

1. Premessa

Sulla G.U. 31.7.2023 n. 177, è stata pubblicata la L. 31.7.2023 n. 100 di conversione del D.L. 1.6.2023 n. 61 (c.d. DL "Alluvioni"), recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi".

Il DL è entrato in vigore il 2.6.2023, mentre la legge di conversione è entrata in vigore l'1.8.2023.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- l'azzeramento degli interessi derivanti dalla rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 233 della L. 197/2022) altrimenti dovuti sugli importi dilazionati nella misura del 2% annuo a partire dall'1.11.2023;
- l'ampliamento dei soggetti per cui opera la sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti e dei canoni di locazione finanziaria;
- l'applicazione, alle locazioni stipulate da titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali, delle norme del codice civile (art. 1571 ss. c.c.), in luogo della più stringente disciplina della L. 392/78 in tema di locazioni ad uso diverso dall'abitativo;
- la possibilità, per le imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali, di ristrutturare mutui e finanziamenti, con rimborso fino a 25 anni;
- l'ampliamento dei beneficiari, ossia le società e imprese che hanno, nei territori interessati, la "sede legale" o "unità locali", della sospensione dei termini relativi agli "adempimenti contabili e societari";
- in tema di ammortizzatore sociale unico, la facoltà per i lavoratori di documentare, anche con una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, l'impossibilità di recarsi al lavoro;
- la previsione secondo la quale l'indennità una tantum pari a 500,00 euro non concorre alla formazione del reddito;
- la deroga transitoria alla disciplina dei contratti a termine per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

2. Ambito applicativo

Il DL 61/2023 ha previsto diversi interventi in favore dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che si sono verificati in alcune zone dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

La maggior parte delle disposizioni si applicano "ai soggetti (salvo situazioni specifiche, sia persone fisiche sia persone giuridiche) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1".

Osservando l'Allegato 1, riportato di seguito (l'elenco dei Comuni e dei territori beneficianti delle disposizioni di favore non è stato modificato in sede di conversione in legge del DL 61/2023), si può constatare come in taluni casi relativi all'Emilia-Romagna non si faccia riferimento all'intero territorio comunale bensì a singole frazioni.

Onde poter fruire delle diverse agevolazioni previste, sembra pertanto necessario verificare se la sede

o la residenza erano, all'1.5.2023, proprio nella frazione indicata, potendo non essere sufficiente la residenza o la sede nel Comune interessato. Ciò assume un rilievo significativo, ad esempio, nel caso della sospensione dei termini processuali: se si confida in una sospensione che si rivela a posteriori insussistente, si rischia infatti l'inammissibilità del ricorso.

Eventuali particolarità sono evidenziate in sede di analisi dei singoli istituti.

EMILIA-ROMAGNA		
Provincia	Comune	Circoscrizione territoriale
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale

EMILIA-ROMAGNA		
Provincia	Comune	Circostrizione territoriale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale

EMILIA-ROMAGNA		
Provincia	Comune	Circoscrizione territoriale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale

MARCHE		
Provincia	Comune	Circoscrizione territoriale
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale

TOSCANA		
Provincia	Comune	Circoscrizione territoriale
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale

3. Sospensione dei versamenti

3.1. Versamenti tributari (art. 1 co. 2 e 7)

Sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023. In sede di conversione in legge del DL 61/2023 non sono state apportate modifiche.

La sospensione opera per tutti i tributi.

Sono quindi sospesi i versamenti delle imposte periodiche, in particolare quelli derivanti da dichiarazioni dei redditi e IRAP, sia delle persone fisiche che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti IRES (es. saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30.6.2023 e al 31.7.2023).

Sono del pari sospesi i versamenti derivanti dalla liquidazione periodica dell'IVA sia trimestrale che mensile.

Sono sospesi, inoltre, i versamenti delle imposte non periodiche il cui termine scade nel periodo suddetto, come l'imposta di registro (es. liquidazione e versamento dell'imposta sul canone annuo di locazione, la cui scadenza ricade nel periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023), o l'imposta di bollo da fattura elettronica (la cui scadenza per il 1° trimestre 2023 è il 31.5.2023).

La formulazione generica della norma pare indurre a ritenere che la sospensione dei versamenti si

applichi anche ai tributi locali (ad esempio, al versamento della prima rata IMU che scade il prossimo 16.6.2023).

Tutti i versamenti sospesi andranno eseguiti in unica soluzione entro il 20.11.2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Con FAQ del 28.6.2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti interessati dalla proroga dei versamenti possono non avvalersi della sospensione dei termini, mantenendo le ordinarie scadenze.

3.2. Ritenute fiscali (art. 3 co. 7)

Sono sospesi i versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF.

I versamenti sospesi andranno eseguiti in unica soluzione entro il 20.11.2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Ai fini della sospensione è necessario che il sostituto di imposta abbia la residenza o la sede, all'1.5.2023, in uno dei territori indicati nell'Allegato 1 (tale requisito, invece, non deve sussistere per il lavoratore dipendente).

Non sono sospesi, invece, i termini di versamento relativi alle altre tipologie di ritenute, come ad esempio quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del DPR 600/73).

In sede di conversione in legge non è stata apportata alcuna modifica.

3.3. Contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL (art. 1 co. 2)

La norma – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 31.8.2023, dei:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione trova applicazione nei confronti dei soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023 (entro il medesimo termine dovranno essere effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti).

3.4. Diritto camerale annuale (art. 11 co. 1 lett. a)

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stato specificato che per le società e le imprese che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, sono sospesi dall'1.5.2023 al 30.6.2023 i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione alla *"ripresa del termine"*.

3.5. Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito (art. 1 co. 4 e 7)

La disposizione – che non è stata modificata in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – sospende i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi *ex artt.* 29 del DL 78/2010 (imposte sui redditi, IVA e IRAP) e 1 co. 792 della L. 160/2019 (in tema di fiscalità locale) e dagli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ancora affidati all’Agente della Riscossione, nonché relativi agli avvisi di addebito INPS *ex art.* 30 del DL 78/2010. La sospensione, come evidenziato sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, opera anche per le rate da rottamazione dei ruoli *ex artt.* 3 e 5 del DL 119/2018.

Il termine di versamento riprende a decorrere dall’1.9.2023, in sostanza dopo una *"pausa"* di 123 giorni (1.5.2023-31.8.2023). Ciò si dovrebbe verificare quand’anche l’atto sia notificato nel periodo di sospensione.

In sostanza, se il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF in data 28.4.2023, il pagamento dovrà avvenire il 28.10.2023. Il problema emerge in quanto per gli accertamenti esecutivi il pagamento non deve avvenire tecnicamente *"entro 60 giorni"* ma *"entro il termine per il ricorso"*, termine che, se da un lato risulta sospeso dall’1.5.2023 al 31.7.2023 per effetto dell’art. 3 del DL 61/2023, dall’altro risulta ulteriormente sospeso per tutto il mese di agosto grazie alla sospensione feriale dei termini *ex art.* 1 della L. 742/69. In ragione di ciò, comunque, il pagamento dovrà avvenire entro il 28.10.2023.

Acquiescenza e definizione delle sanzioni al terzo

In base agli artt. 15 del DLgs. 218/97 e 17 del DLgs. 472/97, per fruire dell’acquiescenza o della definizione delle sanzioni al terzo gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso.

La sospensione indicata dovrebbe valere anche ai predetti fini.

Rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo

Nella sospensione rientrano le rate da dilazione dei ruoli *ex art.* 19 del DPR 602/73, accordata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in essere all’1.5.2023 (sono in breve sospese le rate che scadono a maggio, giugno, luglio e agosto 2023).

Non risulta però chiaro quando andranno pagate le rate sospese. Difetta, nell’art. 1 del DL 61/2023, una norma analoga a quanto era stato previsto, in tema di legislazione emergenziale, dall’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, secondo cui *"I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*.

Il legislatore si limita a specificare che i termini sospesi *"riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione"*, quindi dall’1.9.2023.

3.6. Altri atti impositivi (art. 1 co. 4 e 7)

Sono sospesi, dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i termini di versamento relativi *"agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2"* dell'art. 1 del DL 61/2023.

La formulazione ampia della norma induce a ritenere che in detta sospensione rientrino gli accertamenti non esecutivi, ad esempio gli accertamenti di valore (imposta di registro), gli avvisi di liquidazione sulle imposte d'atto e gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.

I termini di versamento riprendono a decorrere dall'1.9.2023. Ciò si dovrebbe verificare quand'anche l'atto sia notificato nel periodo di sospensione.

In sede di conversione in legge non è stata apportata alcuna modifica.

3.7. Avvisi bonari (art. 1 co. 7)

L'art. 1 co. 7 del DL 61/2023 – non modificato in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – prevede, in generale per gli *"altri atti emessi dagli enti impositori"*, una sospensione dei termini di versamento dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

L'Agenzia delle Entrate con FAQ del 28.6.2023 ha chiarito che tali atti rientrano nella previsione suddetta, tuttavia i *"termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche dalla sospensione 'estiva' prevista dall'art. 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016"*. Però *"la sospensione 'estiva' si riferisce al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute. Pertanto, ipotizzando una comunicazione d'irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate [n.d.a. emergenziale e estiva], il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell'intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023"*.

Invece, per le rate trimestrali successive alla prima *ex art. 3-bis* del DLgs. 462/97 e già in corso all'1.5.2023, l'Agenzia delle Entrate con le medesime FAQ, ha chiarito che *"il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1° settembre 2023"*.

Per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione *"resta fermo il termine di versamento previsto dall'originario piano di rateazione"*.

3.8. Definizioni ex L. 197/2022 (art. 1 co. 9)

Per effetto dell'art. 1 co. 9 del DL 61/2023 – non modificato in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – *"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023"*. Ne deriva che:

- non sono interessati dalla proroga il ravvedimento operoso speciale (co. 174 ss.), la definizione delle liti pendenti (co. 186 ss.), la conciliazione giudiziale agevolata (co. 206 ss.), la rinuncia agevolata in

Cassazione (co. 213 ss.) e la definizione delle violazioni formali (co. 166 ss.), in quanto i relativi adempimenti e versamenti scadono dopo il termine del periodo di sospensione, precisamente il 30.9.2023 o, per la definizione delle violazioni formali, il 31.10.2023;

- sono interessati dalla proroga i versamenti (non sono previsti adempimenti) relativi alla definizione agevolata degli avvisi bonari (co. 153 ss.), alla definizione agevolata degli atti di adesione (co. 179 ss.), degli accertamenti (co. 179 ss.), degli avvisi di recupero dei crediti di imposta (co. 179 ss.) e alla regolarizzazione delle rate da istituti deflativi (co. 219 ss.).

Risulta arduo individuare con esattezza il termine entro cui le rate dei predetti istituti dovranno essere pagate, considerato che il co. 9 sancisce che operano le disposizioni dei co. 1-8. C'è quindi un richiamo sia al co. 2 (ai sensi del quale, in combinazione con il co. 7, i versamenti sospesi vanno eseguiti entro il 20.11.2023 in unica soluzione), sia al co. 4 (ai sensi del quale, in combinazione con il co. 7, i termini dei pagamenti sospesi riprendono a decorrere dall'1.9.2023).

Pur essendo d'obbligo il condizionale, si potrebbe anche ritenere operante l'art. 12 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 159/2015 (richiamato dall'art. 1 co. 8 del DL 61/2023), secondo cui "*Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*".

3.9. Rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 9)

Per quanto riguarda la rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 231 ss. della L. 197/2022), sono rinviati di 3 mesi i relativi termini. Quindi, come messo in evidenza sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023;
- il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme è posticipato dal 30.9.2023 al 31.12.2023;
- il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024, e così via.

In sede di conversione in legge del DL 61/2023, è stato introdotto il co. 4-*bis* all'art. 1, che ha previsto l'azzeramento degli interessi altrimenti dovuti sugli importi dilazionati nella misura del 2% annuo a partire dall'1.2.2024.

3.10. Esclusione rimborsi (art. 1 co. 5)

Non vengono mai rimborsati, se già effettuati, i versamenti dei tributi, contributi, premi, delle ritenute, e i pagamenti a seguito di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, ingiunzioni fiscali, atti emessi dall'Agenzia delle Dogane, avvisi di accertamento degli enti locali.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 61/2023.

4. Altre disposizioni fiscali

4.1. Proroga del superbonus (art. 1 co. 10)

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stata confermata la proroga al 31.12.2023 del superbonus (di cui all'art. 119 co. 8-*bis*, secondo periodo, del DL 34/2020), nella misura del 110%, per gli interventi effettuati nelle c.d. "villette" delle persone fisiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dall'1.5.2023, che al 30.9.2022 avevano realizzato i lavori per il 30% dell'intervento complessivo.

Beneficiano della proroga, in particolare, gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari "*indipendenti e autonome*" site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche.

4.2. Adempimenti tributari (art. 1 co. 4 e 7)

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stata confermata la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

Si pensi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, ai modelli INTRASTAT, alla registrazione dei contratti di locazione, alla dichiarazione di successione e alle comunicazioni *ex art. 10* del DLgs. 471/97 per gli operatori finanziari.

Gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione andranno effettuati entro il 20.11.2023.

4.3. Cartelle di pagamento e riscossione (art. 1 co. 8)

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stata confermata la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione (intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, ecc.), in applicazione del co. 3 dell'art. 12 del DLgs. 159/2015 espressamente richiamato dalla norma.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito, ha specificato che dall'1.5.2023 al 31.8.2023 saranno sospese anche le attività di riscossione.

Sono altresì sospesi gli atti emessi dagli enti territoriali e dagli altri soggetti affidatari *ex art. 53* del DLgs. 446/97.

Le notifiche sospese per tutti gli atti suddetti riprenderanno dall'1.9.2023.

4.4. Termini di decadenza e di prescrizione (art. 1 co. 8)

Si applica la disciplina prevista dall'art. 12 co. 1 del DLgs. 159/2015.

Tale norma prevede che "*Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e*

decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione".

Detta norma si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'art. 53 del DLgs. 446/97.

La formulazione non del tutto chiara dell'art. 12 del DLgs. 159/2015, rubricato "*sospensione dei termini per eventi eccezionali*", lascia perplessi circa la sua effettiva portata. Non opera comunque il co. 2, secondo cui tutti i termini che scadono nel periodo di sospensione sono posticipati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.

La disposizione in commento non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 61/2023.

5. Sospensione dei termini processuali

5.1. Presupposti soggettivi (art. 3 co. 1)

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stata confermata la sospensione dei termini processuali qualora almeno una delle parti all'1.5.2023 sia residente o abbia domicilio o sede nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, oppure uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale nei territori predetti.

Ai fini della sospensione la procura al difensore deve essere antecedente all'1.5.2023.

La sospensione opera quindi se il contribuente aveva la residenza, ad esempio, a Pesaro (Comune compreso nell'Allegato 1), sebbene abbia affidato l'incarico a un difensore di Milano, per ricorrere contro un accertamento emesso dalla Direzione provinciale di Bari.

Per quanto riguarda la parte pubblica, si deve avere riguardo, per l'Agenzia delle Entrate, alla sede della Direzione provinciale. Beneficiano della sospensione, quindi, le Direzioni provinciali di Forlì-Cesena, di Pesaro-Urbino e di Ravenna.

Se si tratta di Comuni, beneficiano della sospensione solo quelli il cui intero territorio compare nell'Allegato 1; di conseguenza, non dovrebbe beneficiare della sospensione il Comune di Bologna.

5.2. Termini processuali sospesi (art. 3 co. 1)

L'art. 3 co. 1 del DL 61/2023 – non modificato in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – prevede che dall'1.5.2023 al 31.7.2023 "*sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi*".

Sono in breve sospesi tutti i termini processuali, come ad esempio:

- il termine di 60 giorni per il ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92);

- il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso (art. 22 del DLgs. 546/92);
- il termine per l'appello, principale e/o incidentale (artt. 38 e 54 del DLgs. 546/92);
- il termine lungo per l'appello (art. 327 c.p.c.);
- il termine per la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92);
- il termine per la ripresa del processo sospeso/interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92).

Il funzionamento della sospensione è molto simile a quello della comune sospensione feriale: nei fatti, vi è una "parentesi" di 92 giorni (1.5.2023 al 31.7.2023) che va sommata al termine.

Al pari della sospensione feriale, *"Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*.

Istanza di accertamento con adesione

Ai sensi degli artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97, la domanda di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.

In relazione alla sospensione dei termini processuali introdotta dal DL 18/2020 relativa all'emergenza epidemiologica, il cumulo tra la sospensione emergenziale e i 90 giorni da domanda di adesione era stato sostenuto dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 6 e poi confermato dall'art. 158 del DL 34/2020.

Considerati i rischi di inammissibilità del ricorso che si corrono qualora il cumulo non sia ritenuto possibile dal giudice, si ritiene opportuno, quantomeno nell'immediato, escluderlo, considerato che ciò si intreccia spesso con la sospensione feriale.

Sospensione feriale dei termini (cumulo)

La sospensione ex DL 61/2023 finisce inevitabilmente con il sovrapporsi alla sospensione feriale. Infatti, la prima termina il 31.7.2023 e la seconda inizia l'1.8.2023, per terminare il 31.8.2023.

Emergono criticità posto che una parte della giurisprudenza (Cass. 6.2.2023 n. 3598, Cass. 29.5.2020 n. 10252 e Cass. 11.3.2010 n. 5924) – sebbene contraddetta da un altro orientamento (Cass. 4.2.2011 n. 2682) – ritiene, sia pure con diverse declinazioni, che la sospensione dei termini di impugnazione derivante da definizione delle liti pendenti (lo stesso si può dire per la sospensione emergenziale in oggetto) non si cumula con la sospensione feriale. Ove possibile, è opportuno un atteggiamento prudente, prendendo come riferimento il termine che ha cadenza cronologicamente anteriore.

Talvolta si verifica una situazione molto peculiare, in cui prudenza imporrebbe di notificare l'atto addirittura all'interno della sospensione feriale. Si pensi all'atto impositivo notificato il 28.3.2023: calcolando la sola sospensione emergenziale, il termine dei 60 giorni per ricorrere si "ferma" dall'1.5.2023 al 31.7.2023 e riprende, prudenzialmente, dall'1.8.2023. Ne deriva che il termine scadrebbe il 27.8.2023.

Sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze (L. 197/2022)

L'art. 1 co. 199 della L. 197/2022 ha previsto una sospensione automatica dei termini di impugnazione delle sentenze e di riassunzione che scadono dall'1.1.2023 al 31.10.2023, in occasione della definizione delle liti pendenti all'1.1.2023 in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate.

Tale sospensione si sovrappone, potenzialmente, sia alla sospensione emergenziale sia alla sospensione feriale, e ciò impone di adottare una condotta ispirata alla massima prudenza.

5.3. Termini di impugnazione della sentenza in Corte di Cassazione (artt. 3 co. 1 e 2 co. 1)

Il termine per proporre ricorso in Cassazione pone delicate problematiche, in ragione del fatto che tecnicamente il grado di legittimità non è considerato parte del giudizio tributario, essendo piuttosto un processo civile. Non risulterebbe, quindi, operante l'art. 3 del DL 61/2023, circoscritto ai giudizi tributari. Potrebbe però operare la proroga dell'art. 2 del DL 61/2023 per i processi civili.

Lo stesso vale per gli altri termini relativi al processo di Cassazione, come ad esempio quello per il controricorso.

5.4. Deposito di documenti e memorie illustrative (art. 3 co. 1 quarto periodo)

Nel caso di termine computato a ritroso che ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione (1.5.2023-31.7.2023), è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ad esempio, se l'udienza è stata fissata il 15.6.2023 con scadenza dei termini per il deposito della memoria l'1.6.2023 (il deposito dei documenti e della memoria può avvenire rispettivamente fino a 20 giorni e 10 giorni liberi prima della data di trattazione *ex art. 32 del DLgs. 546/92*), il giorno dell'udienza di trattazione dovrebbe essere differito al fine di consentire il rispetto del termine a ritroso per il deposito (prudenzialmente previa istanza di parte *ex art. 3 co. 2 del DL 61/2023*).

Il problema risiede nel fatto che al termine della sospensione (31.7.2023) opera automaticamente la sospensione feriale dei termini. Ciò, unito al fatto che si tratta di termini a ritroso, imporrebbe un rinvio delle udienze, prendendo come esempio il deposito dei documenti, dal 22.9.2023 in avanti.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 61/2023.

5.5. Rinvio delle udienze (art. 3 co. 2)

Nel giudizio tributario (oltre che amministrativo, contabile e militare) le udienze fissate nel periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023 sono rinviate a data successiva.

Considerato che dal 1°agosto al 31 agosto si applica la sospensione feriale *ex art. 1 della L. 742/69*, le udienze verranno rinviate a settembre 2023.

In assenza di specificazioni, il rinvio delle udienze dovrebbe riguardare sia le udienze pubbliche *ex art. 34 del DLgs. 546/92*, che quelle in camera di consiglio *ex art. 33 del DLgs. 546/92*.

In presenza del requisito soggettivo, sia esso riferibile alla parte o al difensore, deve essere proposta istanza "*in qualunque forma*" dalla parte o dal difensore.

Viene fatta salva la regolarità delle udienze che si sono già svolte nel periodo di sospensione tenute alla presenza di tutte le parti.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 61/2023.

6. Misure in favore delle imprese

6.1. Adempimenti contabili e societari (art. 11 co. 1 lett. b)

Con riferimento alle imprese e alle società che all'1.5.2023 avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori di cui all'Allegato 1, la norma – modificata in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – dispone la sospensione, nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 30.6.2023, degli *"adempimenti contabili e societari"* in scadenza entro tale ultima data.

Il fatto che l'art. 11 sia rubricato *"Sospensione di termini in favore delle imprese"* induce a ritenere che la sospensione in questione riguardi non tanto i singoli adempimenti contabili e societari, bensì i termini entro i quali essi devono essere effettuati.

L'ulteriore precisazione secondo cui tale sospensione avviene *"senza applicazione di sanzioni e interessi"*, inoltre, sembrerebbe deporre nel senso che gli adempimenti coinvolti siano quelli la cui omissione nei termini di legge, in condizioni normali, comporterebbe l'irrogazione di apposite sanzioni.

In considerazione di ciò, si può ritenere che nell'ambito applicativo dell'art. 11 co. 1 lett. b) rientri anche la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la cui omissione entro i termini di legge è sanzionata ai sensi dell'art. 2631 c.c.

Di conseguenza, per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che si avvalgano, in presenza dei relativi presupposti, del "termine lungo" di approvazione, sembrerebbe possibile fissare la data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 fino al 29.8.2023, atteso che il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrebbe restare sospeso nel periodo in considerazione (1.5.2023-30.6.2023), riprendendo a decorrere dall'1.7.2023, con conseguente differimento della scadenza ultima per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

6.2. Adempimenti al Registro delle imprese (art. 11 co. 3 e 4)

La norma – non modificata in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – prevede, per le società e le imprese con sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 tenute alla presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio, la sospensione di tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 31.7.2023.

Con riferimento all'*iter* di approvazione del bilancio, resta quindi sospeso per il periodo in considerazione il termine – di 30 giorni dalla data di approvazione – per il deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci 2022 (e relativi allegati) eventualmente approvati negli ultimi giorni di aprile 2023.

L'ultima parte dell'art. 11 co. 3 prevede, inoltre, la sospensione del *"pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa"*. La disposizione sembrerebbe riferita alle sanzioni irrogate in conseguenza della mancata presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio nei

termini di legge scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione e per le quali non sia ancora intervenuto il pagamento. Le violazioni dei termini in scadenza tra l'1.5.2023 e il 31.7.2023, sospesi *ex lege*, infatti, non potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni.

In ogni caso, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, alla "*ripresa del termine*", ai sensi del co. 4 della norma in commento.

La disposizione in questione fa riferimento alla sola presentazione "*presso le camere di commercio*"; non sembra, dunque, che la sospensione ivi prevista possa essere estesa anche al caso della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del verbale assembleare di approvazione del bilancio, ove sia in esso prevista la distribuzione di utili.

Tale ipotesi dovrebbe, però, essere "coperta" dal disposto dei co. 2 e 6 dell'art. 1 del DL 61/2023, ai sensi dei quali, nei confronti dei soggetti aventi la sede legale od operativa nei territori di cui all'Allegato 1, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e dei relativi versamenti in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023.

6.3. Sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti e dei canoni di locazione finanziaria (art. 11 co. 1 lett. c)

L'art. 11 co. 1 lett. c) del DL 61/2023 – come modificato in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – prevede che, per le società e le imprese che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori di cui all'Allegato 1 o la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del CDM del 4.5.2023 e del 23.5.2023, sono sospesi dall'1.5.2023 e sino al 30.6.2023:

- il pagamento della rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo *ex art.* 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
 - edifici divenuti inagibili, anche parzialmente;
 - beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
 - beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La norma in esame produce, quindi, l'effetto di differire all'1.7.2023 i pagamenti rateali sopraelencati, la cui scadenza si colloca nel periodo ricompreso tra l'1.5.2023 e il 30.6.2023.

Ai soggetti beneficiari della sospensione non si applicano interessi di mora e sanzioni.

6.4. Contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici (art. 10)

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la disposizione in commento – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – dispone l'erogazione, da parte di SIMEST, di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese (nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica).

Le condizioni, i termini e le modalità di erogazione saranno stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'art. 1 co. 270 della L. 205/2017.

Trattamento fiscale

Per espressa previsione normativa, tali contributi:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6.5. Norme in materia di locazioni (art. 11 co. 4-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del DL 61/2023, prevede che le locazioni:

- stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dall'1.5.2023;
- aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima;

sono regolate dal codice civile.

La norma, pertanto, al fine di consentire la ripresa delle attività economiche, esclude l'applicazione della disciplina delle locazioni ad uso diverso dall'abitativo (prevista dalla L. 392/78, che, ad esempio, prevede limiti rigorosi in relazione alla durata minima del contratto o al rinnovo), applicando, invece, la più tenue disciplina della locazione contenuta nel codice civile (art. 1571 ss. c.c.).

In particolare, la deroga si applica alle locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dall'1.5.2023, aventi ad oggetto immobili *"situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima"*.

Ad una prima lettura, non sembra che la norma abbia una portata limitata nel tempo, pertanto questa dovrebbe operare per tutta la durata dello stato di emergenza.

6.6. Ristrutturazione mutui delle imprese agricole (art. 12 co. 10-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge del DL 61/2023, consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi dall'1.5.2023 di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale (individuati all'art. 11 co. 1 lett. c), previa comunicazione

dell'impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a 25 anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Altre novità

7.1. Contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico - Abrogazione modifica della base imponibile (art. 22 co. 1)

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è confermata l'abrogazione della previsione di cui all'art. 5 del DL 30.3.2023 n. 34, conv. L. 26.5.2023 n. 56 (c.d. DL "bollette"), contenente una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico di cui all'art. 1 co. 115-121 della L. 197/2022.

Tornano, di conseguenza, a concorrere alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 (periodo d'imposta 2022 per i soggetti "solari") gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonato in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili".

7.2. Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali (art. 20 co. 2, 3 e 4)

Per i comuni di cui all'Allegato 1, è prorogato al 31.7.2023 il termine per la certificazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio del sociale, degli asili nido e del trasporto studenti con disabilità, attraverso la compilazione nel portale SOSE delle schede di monitoraggio.

È inoltre prorogato al 31.7.2023 il termine del 31.5.2023 relativo all'invio al MEF della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i suddetti comuni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine previsto dall'art. 227 co. 2 del DLgs. 267/2000 è differito al 30.6.2023.

Inoltre, per i suddetti comuni che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, il termine di cui all'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 12.5.2016 è prorogato al 31.7.2023.

Infine, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i suddetti Comuni nonché le relative unioni di Comuni, province e città metropolitane:

- è possibile utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga all'art. 187 co. 2 del DL 267/2000;
- è possibile utilizzare l'avanzo in deroga all'art. 187 co. 3-*bis* del DL 267/2000;
- il termine del 31 luglio, previsto dall'art. 193 co. 2 del DL 267/2000, è prorogato al 30 settembre;
- il termine dell'art. 151 co. 8 del DL 267/2000, è prorogato al 31 dicembre;
- il termine del 31 luglio previsto dall'art. 170 co. 1 del DL 267/2000, è prorogato al 15 novembre;

- il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 233 co. 1 del DL 267/2000 e dall'art. 139 co. 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al DLgs. 174/2016, è prorogato di 60 giorni.

7.3. Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi (art. 4 co. 1-3)

I soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 al DL 61/2023, beneficiano della sospensione, dall'1.5.2023 al 31.8.2023, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data dell'1.5.2023 o iniziati dopo tale data. La norma, modificata in sede di conversione in legge del DL 61/2023, include nella sospensione i termini sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

Analogamente, sono sospesi i medesimi termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti presso i Comuni di cui all'Allegato 1.

In relazione alle ipotesi appena descritte, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Enti locali

Per gli enti locali di cui all'Allegato 1 sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16.5.2023 e il 31.7.2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

7.4. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (art. 2 co. 4 e 5)

L'art. 2 co. 4 del DL 61/2023 sancisce, in primo luogo, la sospensione, dall'1.5.2023 al 31.7.2023, dei *"termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione"* per persone fisiche o persone giuridiche che, alla data dell'1.5.2023:

- avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1;
- esercitavano, nei suddetti territori, la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.

L'operatività della sospensione è così modulata:

- se la decorrenza del termine, di prescrizione o di decadenza, è iniziata anteriormente all'1.5.2023, il suo decorso si arresta a partire da questa data e riprende – con computo del tempo maturato in precedenza – dall'1.8.2023;
- se il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione (si pensi, ad esempio, al termine di prescrizione di un diritto divenuto esercitabile a far data dal 2.5.2023), esso rimane sospeso sino al 31.7.2023 e incomincia il suo decorso a partire dall'1.8.2023;
- se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita

l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

In secondo luogo, sempre con riguardo ai soggetti di cui sopra, il secondo periodo del co. 4 dell'art. 2 del DL 61/2023 prevede la sospensione, dall'1.5.2023 al 31.7.2023, dei termini:

- relativi ai processi esecutivi (si pensi ad es. al termine di iscrizione a ruolo del pignoramento *ex art.* 543 c.p.c.) e alle procedure concorsuali;
- di svolgimento di attività difensiva;
- per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Infine, per i medesimi soggetti, dall'1.5.2023 al 31.7.2023 è sospeso il decorso del termine per l'esercizio del diritto di querela di cui all'art. 124 c.p.

Sospensione dei termini di scadenza relativi ai titoli di credito

L'art. 2 co. 5 del DL 61/2023 prevede che, nei riguardi dei soggetti di cui al co. 4, sono sospesi i termini di scadenza, "*ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023*" per lo stesso periodo, relativi a:

- vaglia cambiari;
- cambiali;
- ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

7.5. Riconducibilità degli eventi alluvionali alla causa di forza maggiore (art. 11 co. 2)

L'art. 11 co. 2 del DL 61/2023 – non modificato in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – stabilisce che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., gli eventi alluvionali verificatisi ai danni delle imprese che, alla data dall'1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all'Allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore. E ciò anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'inadempimento della prestazione dovuta obbliga il debitore a risarcire il danno, a meno che questi non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile – qual è, per l'appunto, la causa di forza maggiore – l'equiparazione *ex lege* tra quest'ultima e gli eventi alluvionali produce l'effetto di esonerare da responsabilità risarcitoria l'impresa che non adempia le obbligazioni contrattuali.

In assenza di ulteriori precisazioni nella norma, pare corretto ritenere che debba in ogni caso provarsi il nesso di causalità tra l'inadempimento e gli eventi alluvionali.

7.6. Verifiche antimafia (art. 12-ter)

Al fine di potenziare e semplificare le verifiche antimafia, in sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stata prevista l'applicazione della disciplina dei "casi d'urgenza" prevista dall'art. 92 co. 3 del DLgs.

159/2011 (codice antimafia) per i contributi pubblici a favore di imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, aventi sede legale o operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 del decreto.

La disciplina richiamata prevede infatti che – nei casi di urgenza – le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici che concedono contributi, finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni possano procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il fatto che tali contributi rimangono sottoposti a condizione risolutiva.

Tale deroga si applica fino al 31.12.2023.

7.7. Tracciabilità finanziaria (art. 20-*sexies* co. 4)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge del DL 61/2023, riguarda la tracciabilità finanziaria dei contratti stipulati per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino, previsti dagli artt. 20-*bis*-20-*duodecies* del DL. In particolare, viene previsto che, ove tali contratti siano stipulati tra privati, è sempre obbligatorio inserire la clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. Ne deriva che sia richiesta una specifica approvazione per iscritto della clausola di tracciabilità finanziaria.

La citata clausola comporta che l'appaltatore assuma gli obblighi di cui alla L. 13.8.2010 n. 136.

L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L'inadempimento si realizza in caso di mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.A. per il pagamento, anche parziale, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, da effettuare a favore di:

- operatori economici incaricati;
- professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Inoltre, l'accertato inadempimento di uno degli ulteriori obblighi posti dall'art. 6 co. 2 della L. 136/2010 comporta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria posti dal co. 4 dell'art. 20-*sexies*, il contratto è risolto di diritto.

7.8. Recupero della capacità produttiva (art. 20-*undecies*)

La norma – introdotta in sede di conversione in legge del DL 61/2023 – prevede l'applicazione, nei territori di cui all'art. 20-*bis* del DL 61/2023, del regime di aiuto del DL 120/89, per assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva.

Il regime di aiuto si applica limitatamente a quanto disciplinato dal DM 24.3.2022 e ai sensi del:

- regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
- regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti di Stato "de minimis".

Ai sensi del suddetto art. 20-*bis*, le disposizioni di cui all'art. 20-*undecies* si applicano:

- nei territori di cui all'Allegato 1;
- nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, non compresi nell'Allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere Consiglio dei Ministri 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

Viene previsto che, al fine di disciplinare l'attuazione degli interventi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottoscriva con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma.

8. Novità in materia di lavoro

8.1. Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro (art. 1 co. 6)

La norma in commento, non modificata in sede di conversione in legge del DL 61/2023, dispone la sospensione, per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023, dei termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le Amministrazioni Pubbliche posti a carico di:

- datori di lavoro;
- professionisti;
- consulenti;
- centri di assistenza fiscale.

I suddetti soggetti devono avere la sede oppure devono operare nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023. La sospensione opera anche per gli adempimenti da effettuare per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali adempimenti.

8.2. Integrazione al reddito per i lavoratori subordinati (art. 7)

L'articolo in commento riconosce un'integrazione al reddito – sotto forma di ammortizzatore sociale unico – per i lavoratori dipendenti interessati dagli eventi alluvionali che del mese di maggio che hanno colpito alcuni territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

L'integrazione salariale è riconosciuta dall'INPS – in ogni caso, entro il limite temporale del 31.8.2023 – ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2.5.2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1 al DL 61/2023 e che sono impossibilitati:

- a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali;
- in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei predetti territori.

La norma in esame estende la misura anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stato, inoltre, consentito – ai lavoratori impossibilitati

a recarsi al lavoro – di indicare i motivi di tale impedimento anche tramite autocertificazione ex DPR 445/2000.

Misura del trattamento

La prestazione viene riconosciuta con la relativa contribuzione figurativa e ha un importo mensile massimo pari a quello previsto per la cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 148/2015.

Per quanto riguarda la durata, la prestazione è riconosciuta:

- nel limite massimo di 90 giornate di sospensione dell'attività lavorativa, con riferimento ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa;
- fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.

Nello specifico, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa entro il limite massimo di 90 giornate se alla data dell'evento emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, mentre negli altri casi la durata è pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso.

Agevolazioni procedurali

I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito sono esonerati:

- dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e, in termini più generali, dei limiti temporali previsti dal DLgs. 148/2015;
- dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 148/2015.

Sul punto si rimanda alla circ. INPS 8.6.2023 n. 53.

Incompatibilità

Come chiarito dalla richiamata circ. INPS 8.6.2023 n. 53, la prestazione è incompatibile con i trattamenti di:

- CIGO, CIGS e Assegno di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015;
- CISOA di cui all'art. 8 della L. 9.8.72 n. 457.

Al contempo, però, i periodi di concessione dell'integrazione al reddito in esame non vanno conteggiati ai fini delle durate massime complessive degli interventi di integrazione salariale previste dal DLgs. 148/2015.

8.3. Deroga in materia di contratti a termine (art. 7-bis)

La norma, introdotta in sede di conversione in legge del DL 61/2023, dispone una deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015 in materia di contratti a termine.

In particolare, fino al 31.8.2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle causali previste dall'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato (anche a scopo di somministrazione) dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1, e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

8.4. Indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi (art. 8)

L'art. 8 riconosce un'indennità ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a causa dell'alluvione.

Si tratta di:

- collaboratori coordinati e continuativi,
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (cfr. circ. INPS 8.6.2023 n. 54).

I soggetti interessati devono:

- avere la residenza o il domicilio ovvero operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023, alla data dell'1.5.2023;
- aver sospeso l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4.5.2023, del 23.5.2023 e del 25.5.2023;
- avere anche l'attività avviata all'1.5.2023 (cfr. circ. INPS 8.6.2023 n. 54).

L'indennità viene riconosciuta nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato e nel limite delle risorse finanziarie destinate (253,6 milioni di euro per l'anno 2023).

Modalità

L'indennità viene riconosciuta (cfr. circ. INPS 8.6.2023 n. 54):

- per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023;
- nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

L'interessato dovrà presentare domanda all'INPS mediante l'apposito servizio *on line* (ovvero mediante *Contact center* o patronati) a partire dal 15.6.2023 e fino al 30.9.2023. L'INPS:

- riconosce ed eroga l'indennità;
- provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso al beneficio qualora dal monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa.

Regime fiscale

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 è stato precisato che l'indennità *una tantum* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.